

## delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione Generale per la Motorizzazione Prot. n.1110 /MOT1

Al Direttore Generale del SIIT per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna Sede

Ai Direttori SIIT- Settore Trasporti <u>Loro Sedi</u>

Al C.S.R.P.A.D. Roma

Ai C.P.A. <u>Loro Sedi</u>

Alla Direzione Generale per l'autotrasporto Sede

Alle ex MOT della Direzione Generale per la Motorizzazione

Sede

Agli Uffici Prov.li del D.T.T. Loro Sedi

Al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori

Sede

All' Assessorato ai Trasporti, Turismo e

Comunicazioni

90100 Palermo

Alla Regione Siciliana

Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti - Direzione Compartimentale per la Sicilia 90141 <u>Palermo</u>

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie Lung'Adige San Nicolò, 14 33100 Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti 39100 Bolzano Roma, 22 dicembre 2005

Ministero dell'Interno Servizio di Polizia Stradale Roma

Ministero Attività Produttive D.G. Armonizzazione Mercato e Tutela Consumatori Roma

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali D.G. Attività Ispettive Roma

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Roma

Al Comando Generale della Guardia di Finanza Roma

UNIONCAMERE Roma

INFOCAMERE Roma

ANFIA Torino

CUNA <u>Torino</u>

UNRAE <u>Roma</u>

UNACOMA Roma

FEDERAICPA Roma

## Oggetto: Regolamenti CE 2135/98 e 1360/2002. Installazione del tachigrafo digitale.

## Premessa

Si fa seguito alla circolare prot. 664/MOT1 del 26 luglio 2005 con la quale sono state fornite indicazioni relative al regime transitorio applicabile in Italia ai veicoli di nuova immatricolazione per cio' che concerne l'installazione del tachigrafo digitale.

Al riguardo, si informa che in sede di Comitato di Conciliazione il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno recentemente raggiunto un accordo su una proposta di regolamento comunitario che emenda i regolamenti n. 3821/85/CEE e 2135/98/CE in materia di armonizzazione della legislazione sociale applicabile al trasporto su strada.

I contenuti di tale accordo prevedono, tra l'altro, l'obbligo di installazione del tachigrafo digitale, sui veicoli di nuova immatricolazione, decorsi venti giorni dopo la pubblicazione del predetto regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell' Unione Europea.

Il Consiglio ed il Parlamento europeo, hanno assunto l'impegno affinche' il nuovo regolamento sia pubblicato al piu' tardi entro il mese di aprile 2006 rendendo cosi' obbligatoria l'installazione del tachigrafo digitale a decorrere dal mese di maggio 2006.

A livello nazionale, le procedure amministrative necessarie al fine di poter implementare tutte le disposizioni concernenti il dispositivo in argomento non sono state ancora completate; al tal proposito si annota preliminarmente che il Ministero delle Attività Produttive ha fatto sapere che, in attesa della definizione di alcuni ricorsi giurisdizionali presentati al TAR avverso i provvedimenti amministrativi relativi alle disposizioni contenute nel decreto 11 marzo 2005, in materia di requisiti dei centri tecnici autorizzati al montaggio ed alla taratura dei tachigrafi digitali, non può essere dato utile avvio alla prima fase di applicazione della nuova normativa.

## Regime transitorio applicabile in Italia

Considerati gli sviluppi in sede comunitaria e le problematiche amministrative sopra citate si ritiene ancora possibile l' immissione in circolazione di veicoli nuovi, muniti di tachigrafo analogico, sino alla data di obbligo di installazione del tachigrafo digitale che, come sopra richiamato, decorrerà venti giorni dopo la pubblicazione del regolamento comunitario sulla Gazzetta ufficiale dell' Unione Europea.

Nonostante non sia ancora possibile avviare completamente il sistema di autorizzazione dei centri tecnici, dovrà comunque essere consentita l'immatricolazione e la circolazione nel nostro Paese di veicoli dotati di tachigrafo digitale.

In questa situazione, tale dispositivo potrà essere montato sui veicoli ed attivato dal costruttore ma non potrà essere utilizzato correttamente dal conducente perché privo della necessaria taratura che, secondo la vigente normativa, deve essere compiuta da parte dei citati centri tecnici autorizzati.

Quanto sopra premesso, in analogia alle disposizioni dell'art. 15 del Reg. 3821/85CEE applicabili in caso di guasto o anomalie del dispositivo di controllo, nelle more della completa attivazione delle procedure di autorizzazione che consentiranno alle officine autorizzate di effettuare la taratura sopraindicata, il conducente di un veicolo di nuova costruzione immesso in circolazione con il tachigrafo digitale, per

documentare l'attività di guida di riposo, dovrà avvalersi dei fogli di registrazione omologati utilizzabili per dispositivi di controllo di tipo analogico annotandovi manualmente tutte le informazioni richieste relative al veicolo condotto, all'itinerario del viaggio ed ai chilometri effettivamente percorsi; inoltre, nella parte posteriore del foglio di registrazione avrà cura di annotare manualmente i tempi di guida e di riposo in occasione delle pause prescritte ovvero al termine del viaggio. I fogli così compilati dovranno essere conservati dal conducente e dall'impresa per i tempi richiesti dalla vigente normativa.

IL CAPO DIPARTIMENTO (dr. ing. Amedeo Fumero)

erario